

20

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO- SETTORE
Ai sensi dell'art.7 bis della L. n. 109/94 con le modifiche
della L.R. 7/2002 e s.m.i.
SI ESPRIME
Parere favorevole all'approvazione in linea tecnica
presente progetto esecutivo per l'importo complessivo di
€ 885.000,00
Ragusa 25/10/2010 Il R.U.P.
Dott. Ing. Michele Scarpulla



STUDIO TECNICO

ing. Giovanni Francesco Antoci

via Ecce Homo n.162 - Ragusa

DITTA: SEMINARIO VESCOVILE DI RAGUSA

OGGETTO:

Progetto opere interne su parte del primo piano dell'edificio del Seminario Vescovile di Ragusa onde adattarlo a residenza per l'assistenza al clero anziano

SCALA:

ZONA DI P.R.G.

B/1

SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL PROGETTISTA

Ragusa, li'

FILE:

INDIRIZZI DI BANDO

**CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO
OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE**

(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

(Art. 118 D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163)

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento del sistema di qualificazione di cui all'art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109), l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto è di € 554.946,44 (Euro cinquecentocinquantaquattro mila novecento quarantasei e 44/100) ed esso si associa la Categoria 042 e la Classifica II.

Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito esposte (1):

- Categoria 042 Classifica II Importo € 554.946,44

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 95 del Regolamento n. 554/99.

OPERE SUBAPPALTABILI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Regolamento n. 554/99, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.

Sono altresì subappaltabili le parti costituenti l'opera od il lavoro di cui all'art. 73, comma 3, del Regolamento citato (parti di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro), particolarmente riportate nella Tabella A.

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall'art. 13, comma 7, della Legge n. 109/94, per le quali, in mancanza di qualificazione da parte del concorrente, si rende necessario il relativo scorporo e la costituzione di una associazione di tipo verticale.

OPERE SCORPORABILI

Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi.

OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (2)

Come può desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell'idoneo titolo di qualificazione, le parti dell'opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

- Opera	<u>IMPIANTO ELETTRICO</u>	Importo €	<u>18.507,07</u>
- Opera	<u>IMPIANTO TERMICO</u>	Importo €	<u>192.567,81</u>
- Opera	<u>IMPIANTO IDRAULICO-AS</u>	Importo €	<u>22.011,76</u>

L'esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica come di seguito:

- Categoria	<u>0411</u>	Classifica	<u>I</u>	Importo (fino a/oltre) €	<u>243.086,64</u>
- Categoria		Classifica		Importo (fino a/oltre) €	
- Categoria		Classifica		Importo (fino a/oltre) €	

(1) Ancorquando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste come opere generali o specializzate dal nuovo Regolamento, sarà richiesta unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente.

(2) Opere e lavorazioni di cui al comma 7, art. 13, della Legge n. 109/94 di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo dell'appalto.

TABELLA A

ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO (1)

(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109) (Art. 73 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) (Art. 30 D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)
(Art. 118 D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163)

CAT.	OPERE GENERALI	Barrire se > 15%	Qualificaz. Obbligat.	IMPORTI (Euro)
OG 1	Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali) ..		●	
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	X	●	321.362,65
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali		●	
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo		●	
OG 5	Dighe		●	
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione		●	
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio		●	
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica		●	
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica		●	
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua		●	
OG 11	Impianti tecnologici		●	
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale		●	
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica		●	

CAT.	OPERE SPECIALIZZATE	Barrire se > 15%	Qualificaz. Obbligat.	IMPORTI (Euro)
OS 1	Lavori in terra		●	
OS 2	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico ..(art. 72, lett. a), D.P.R. n. 554/99)		●	
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie		●	22.011,76
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori		●	
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione		●	
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi		●	
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile		●	
OS 8	Finiture di opere generali di natura tecnica		●	
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		●	
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa		●	
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali		●	
OS 12	Barriere e protezioni stradali		●	
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato		●	
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti		●	
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali		●	
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica		●	
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia		●	
OS 18	Componenti strutturali in acciaio o metallo		●	
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati		●	
OS 20	Rilevamenti topografici		●	
OS 21	Opere strutturali speciali		●	
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione		●	
OS 23	Demolizione di opere		●	
OS 24	Verde e arredo urbano		●	
OS 25	Scavi archeologici		●	
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali		●	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica		●	
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	X	●	172.567,81
OS 29	Armamento ferroviario		●	
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi		●	48.507,07
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa		●	
OS 32	Strutture in legno		●	
OS 33	Coperture speciali		●	
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità		●	

(1) Per il combinato disposto dell'art. 34 della Legge n. 109/94 e dell'art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 (v. anche quanto specificato dalla Circolare Min. LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000) le lavorazioni da riportare sono quelle di importo superiore al 10% del valore complessivo dell'appalto ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. Tali lavorazioni sono, a scelta del concorrente, subappaltabili ed affidabili in cottimo e comunque scorporabili (fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 13 della Legge n. 109/94).

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
AMMINISTRAZIONE

N. Repertorio

N. Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI *opere interne su parte del primo piano dell'edificio del Seminario Venerabile di Ragusa onde adattare a residenza per l'ammissione al loro auzione*

L'anno il giorno del mese di in (Prov.) presso la sede del innanzi a me nella qualità di senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte: il Sig. nato a (Prov.) il giorno residente a (Prov.) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del con sede in (Prov.), Cod. Fisc./Part. IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
- Dall'altra: il Sig. nato a (Prov.) il giorno residente a (Prov.) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa con sede in (Prov.), Cod. Fisc./Part. IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO

- Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di Euro *855.000,00* di cui Euro *564.449,29* per lavori a base di appalto ed Euro *290.550,71* per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro *554.446,44* ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro *9.502,85*.
- Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della lettera di invito).
- Che a seguito di (*indicare la procedura di affidamento*), il cui verbale è stato approvato con atto n. del, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa (*singola, associata o consorzata*) per il prezzo complessivo netto di Euro tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro relativo alla parte depurata del ribasso di gara del e dell'importo di Euro relativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
- Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa: alle rispettive date del
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.
- Che

TUTTO CIÒ PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1-SC

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori precedentemente descritti. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.

Art. 2-SC

AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO

(Rif. an. 2 C.S.A.)

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad € (Euro e centesimi), al netto del ribasso offerto del% ed al lordo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Questi ultimi, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d'asta ed ammontano ad €
(Euro e centesimi).

L'importo del contratto, come sopra definito, ha carattere di determinazione iniziale. Esso pertanto non risulta vincolante nei riguardi dell'importo effettivo dei lavori, che in ogni caso risulterà dalla liquidazione finale degli stessi.

Il contratto è stipulato "a corpo ed a misura" ai sensi dell'art. 329 della Legge 20 marzo 1365, n. 2248, all. B (*ovvero* "a corpo", *ovvero* "a misura" ai sensi dell'art. 326 della stessa legge). Per la parte di lavori "a corpo" (*ove previsti*) di € (Euro), l'importo complessivo degli stessi resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori e fermo restando, per la qualità, il rispetto delle caratteristiche e prestazioni richieste.

Per la parte di lavori "a misura" (ove previsti) di € (Euro) i prezzi unitari inseriti nell'Elenco allegato costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 3-SC

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

(Rif. art. 3 C.S.A.)

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più precise specificazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:

Le seguenti specificazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:

Centrali termiche a carbone, pompieri, riscaldamento e bagneri e trasporto a rifiuto, costruzione di trasmissione, tubazioni, pompieri, riscaldamento, centrali elettriche e pilastrazioni; impianti esterni e porte interne, impianti idrico, di adduzione gas, elettrico, di cond. biancamano e di riscaldamento

Art. 4-SC

NOMINA DELL'ESECUTORE

- (Nel caso di impresa individuale)

Si dà atto che l'Appaltatore ha concorso alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) della Legge, come impresa individuale e che pertanto eseguirà in proprio i lavori, fatto salvo quanto previsto dalla stessa legge in tema di subappalto.

- (Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all'art. 10, commi d), e), e-bis) della Legge)

Si dà atto che l'associazione temporanea di imprese (o il consorzio) aggiudicataria dell'appalto ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa con sede in qualificata per la categoria e classifica, fornita dei requisiti di cui all'art. 95, comma 2, del Regolamento e designata dal raggruppamento quale capogruppo.

- (Nel caso di consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c) ed all'art. 12 della Legge)

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori, a norma delle disposizioni vigenti, all'impresa/e con sede a
ad esso consorziata/e per le opere di categoria e classifica Tale assegnazione non costituisce subappalto, ferma restando, a norma dell'art. 97, comma 1, del Regolamento, la responsabilità sussidiaria e solidale delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione.

- *(Nel caso in cui in sede di gara l'Appaltatore abbia dichiarato di volere avvalersi dell'istituto del subappalto)*

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell'Istituto del subappalto, nel rispetto della L.R. n. 20/1999, e con riguardo alle seguenti categorie di opere e favori.

Categoria Classifica Importo € (Euro) %
 Categoria Classifica Importo € (Euro) %

Art. 5-SC ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e rilasciata da in data

Tale documentazione, consistente in, viene allegata al presente contratto.

Art. 6-SC DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F - Legge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli non abrogati dalle successive disposizioni legislative).
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge Quadro in materia di LL.PP. (con successive modifiche e integrazioni) (1)
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro (con succ. modif. e integraz.) (1)
- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di LL.PP. ai sensi dell'art. 8 della legge quadro (con succ. modif. e integraz.).
- D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato d'Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
- L.R. 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di LL.PP., di fornitura, di servizi e nei settori esclusi (con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 19 maggio 2003, n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16).

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46.
- D.Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.
- D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
- D.Leg.vo 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 7-SC DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) - Il Capitolato Generale d'Appalto.
- b) - Il Capitolato Speciale di Appalto.
- c) - L'Elenco dei prezzi unitari.
- d) - Il Cronoprogramma dei lavori.
- e) - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i Piani di cui all'art. 31 della Legge.
- f) - I seguenti elaborati grafici progettuali (elencare le tavole):
 STATO DI FATTO, STATO DI PROGETTO, ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO,
 ELABORATI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO e ADDUZIONE
 GAS
- g) - (elencare eventuali altri allegati)

(1) Nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 7/2002 (Circ. LL.PP. nn. 1402/2002 e 4462/2005) e con il D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163, per quanto applicabile nella Regione Siciliana.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art. 8-SC

VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

(Rif. artt. 2, 5 e 6 C.S.A.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Capitolato generale e dell'art. 134 del Regolamento, nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della Legge, con le modifiche e le integrazioni introdotte in sede di recepimento regionale.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni della stessa Direzione. Fermo restando il diritto, da parte dell'Amministrazione, al risarcimento di eventuali danni.

Alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 11 del Capitolato generale l'Appaltatore, durante il corso delle opere, potrà comunque proporre alla Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 3, periodo secondo (*ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso*), eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Tali proposte dovranno essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzioni o rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, così come stabilita dal relativo programma.

In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e l'Appaltatore.

Ai sensi comunque di quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato generale e specificato dall'art. 135 del Regolamento, l'Amministrazione, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della Legge, potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del citato Capitolato generale, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore con la dovuta tempestività, prima del raggiungimento del quarto quinto.

Art. 9-SC

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

PENALE PER IL RITARDO

(Rif. art. 12 C.S.A.)

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 300 (trecento) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato generale rimane stabilita nella misura dello 0,06 % dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo (1). Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (2).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal Capitolato speciale d'appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (3).

Art. 10-SC

ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI

(Rif. art. 14 C.S.A.)

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente art. 9-SC e nel successivo art. 11-SC del presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potrà dare adito all'applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:

- (1) La penale per ritardata ultimazione dei lavori sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.
- (2) La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione dell'Organo di collaudo (ove costituito).
- (3) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

- a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato speciale d'appalto in relazione all'esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti (v. i punti 27.15 e 27.21 del C.S.A.) entro determinati tempi;
- b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d'arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa entità, nel successivo art. 12-SC. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sarà introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non potranno superare, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Regolamento, il 10% dell'importo contrattuale.

TITOLO II PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11-SC CONSEGNA DEI LAVORI (Rif. art. 11 C.S.A.)

11.1-SC Generalità

La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni (dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del presente contratto *(ovvero, ove non sia richiesta la registrazione)*, dalla data di approvazione del presente contratto).

- *(Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto, e lo stesso risulti immediatamente esecutivo)*
La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre il termine di 45 giorni che decorrerà dalla data di stipula del presente atto.
- *(Per i cottimi-appalto)*
La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di accettazione dell'offerta.

La consegna sarà effettuata con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento. Per ragioni di urgenza ed in rapporto a quanto stabilito dallo stesso art. 129, comma 1, la consegna dei lavori potrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione, con le riserve di cui all'art. 337, comma 2, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F.

11.2-SC Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa od impedimento, l'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 130, comma 6, del Regolamento, potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali di consegna parziali.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, meglio definito come "Verbale di consegna definitivo".

In caso di consegna parziale, ai sensi del comma 7 dell'articolo di regolamento citato, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Esaurite tali lavorazioni, ove permangano cause di indisponibilità, si opererà secondo l'art. 133 dello stesso Regolamento.

11.3-SC Inizio dei lavori – Penale per il ritardo

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. Oltre tale scadenza, sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00 (Euro Duecento/00). Ove il ritardo ecceda i 40 giorni dalla data di consegna, si darà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

11.4-SC Caso di ritardata consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento, lo stesso avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 9 del Capitolato generale.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta (tale facoltà potendosi esercitare nel caso che il ritardo non superi la metà del termine contrattuale), l'Appaltatore avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo calcolato con le modalità previste dal Capitolato Generale.

TITOLO VI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

- (Ove ammessa dalle disposizioni in atto)

Art. 23-SC

ANTICIPAZIONE (Rif. art. 15 C.S.A.)

L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l'anticipazione del% sull'importo contrattuale, come prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del Regolamento ed a norma dell'art. 1282 del Codice Civile, al pagamento degli interessi corrispettivi.

- (Ove previsto)

Art. 24-SC

PREMIO DI ACCELERAZIONE (Rif. art. 14 C.S.A.)

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato generale, un premio di accelerazione di € (Euro) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione. Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di conto finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Art. 25-SC

REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO (Rif. art. 33 C.S.A.)

25.1-SC Revisione dei prezzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, della Legge, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga comunque a quanto sopra ed ai sensi dell'art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (1), qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i LL.PP. nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la parte eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui all'art. 26, comma 4-sexies, della Legge.

25.2-SC Prezzo chiuso

Per i lavori in appalto si applica il sistema del "Prezzo chiuso" consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti (da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art. 26-SC

PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO (Rif. art. 16 C.S.A.)

26.1-SC Pagamenti in acconto

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà la somma di € 60.000,00 (Euro sessantamila e centesimi zero.....) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato generale. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

(1) Articolo recepito con art. 1, comma 9, della L.R. 29 novembre 2005, n. 16.

26.2-SC Pagamenti a saldo

La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell'art. 205 del Regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (tramite DURC) (1) non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento, a norma dell'art. 28, comma 9, della Legge, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà essere costituita alle condizioni previste dall'art. 102, comma 1, del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art. 27-SC

CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l'esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilità, a norma dell'art. 28, comma 4, della Legge, dovrà essere acquisita dall'Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.

**TITOLO VII
CONTROLLI**

Art. 28-SC

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal Regolamento e dal D.Leg.vo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni:

- Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori:
- Direttore/i dei lavori:
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
- Direttore/i operativo/i:
- Ispettore/i di cantiere:

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

**TITOLO VIII
SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO**

Art. 29-SC

COLLAUDO DEI LAVORI

(Rif. artt. 19 e 20 C.S.A.)

Si richiamano sull'argomento le disposizioni di cui all'art. 37 del Capitolato generale d'appalto ed all'art. 187 e seguenti del Regolamento. Si richiama altresì l'art. 28 della Legge.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi cinque (2) dall'inizio, con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3, del Regolamento.

(1) Come da D.A. 2 febbraio 2005 e nelle modalità attuative di cui al D.A. 24 febbraio 2006.

(2) A norma dell'art. 192 del Regolamento, il collaudo dei lavori deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla loro ultimazione. Nel caso di certificato di regolare esecuzione, lo stesso sarà emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione.

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per realizzare, su parte del primo piano del Seminario Venerabile di Regua, una cucina per l'assistenza al clero austriaco.

Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici di cui all'art. 7-SC dello "Schema di Contratto" ne forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a € 564.449,29 (Euro cinquecento sessantaquattro mila e quattrocento quarantanove/29), di cui alla seguente distribuzione:

	LAVORI, PRESTAZIONI E COMPENSI	IMPORTI (Euro)
a)	Lavori e prestazioni a corpo	
b)	Lavori e prestazioni a misura	564.449,29
c)	Lavori e prestazioni in economia	
d)	Compenso a corpo	
e)	Compenso per procedure espropriative	
f)	Compenso per	

L'importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di Sicurezza), già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 9.502,85 (Euro undicimila e cinquecento due/85), e non è soggetto a ribasso d'asta (1).

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell'appalto si presenta così articolato:

A	Importo dei lavori, delle prestazioni, delle forniture e dei compensi, al netto delle spese complessive di sicurezza (soggetto a ribasso)	€ <u>554.946,44</u>
B	Importo delle spese complessive di sicurezza (SCS) (non soggetto a ribasso)	€ <u>9.502,85</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		€ <u>564.449,29</u>

2.2. LAVORI A MISURA OD A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

(1) V. l'art. 31 della Legge 109/94, e s.m.i. e la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL PP. 26 luglio 2000, n. 37.

TAB. 1 - Lavori a Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee

N.	LAVORAZIONI OMOGENEE	A MISURA	A CORPO	
		Euro	Euro	%
1	A) DEMOLIZIONI IN GENERE			
2	Trasporti, murature, infissi, pav. e riv. appalti, impianti nat. e idraulici	22.672,54		3,981
3	B) MOVIMENTI DI MATERIE			
4	Trasporto a rif. auto	3.821,76		0,677
5				
6				
7	C) MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI			
8	Trasporti e murature	13.798,85		1,760
9				
10				
11	D) STRUTTURE E MANUFATTI IN C.A.			
12	E/O IN METALLO			
13				
14				
15	E) PAVIMENTI - INTONACI - RIVESTIMENTI			
16	ISOLAMENTI - IMPERMEABILIZZAZIONI	123.162,52		21,820
17				
18				
19	F) INFISSI			
20	Infissi esterni con vetri termoisolanti e porte interne	82.716,65		14,654
21				
22	G) LAVORI DIVERSI			
23	Pulverizzazione e cartongesso per	15.380,28		0,062
24				
25				
26	H) IMPIANTI			
27	elettrici, idraulici, radioterminali, telefonici	18.507,07		0,594
28	termici e di condizionamento	172.567,81		30,573
29	idrico e gas	22.011,76		3,900
30	I) SISTEMAZIONI ESTERNE			
31				
32				
33				
34	L) ALTRI LAVORI ED IMPIANTI			
35				
36				
37				
38				
39				
40				
	TOTALI			

2.3. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI PER TIPI DI FABBRICATI - COMPENSO A CORPO E QUADRO GENERALE

Con identico riferimento, la distribuzione relativa ai vari tipi di fabbricati da realizzare risulta riassunta nel prospetto seguente:

TAB. 2 - Distribuzione degli importi per tipi di fabbricati - Compenso a corpo e quadro generale

Tipo	Unità per tipo (a)	IMPORTO PER FABBRICATO			IMPORTO PER GRUPPI DI FABBRICATI UGUALI		
		Euro			Euro		
		A misura (b)	A corpo (c)	Totale (b + c)	(d) A misura (a x b)	(e) A corpo (a x c)	TOTALE (d + e)
■ Totale fabbricati							€
■ Opere varie di sistemazione esterna							€
■ Totale lavori a misura ed a corpo							€
■ Compenso a corpo per							€
■ AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO							€

2.4. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale d'Appalto adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, dell'art. 25 della Legge e dell'art. 134 del Regolamento n. 554/99.

L'importo dei lavori compensati o valutati "a corpo", come anche quello del "compenso a corpo" (ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed è soggetto a ribasso d'asta.

Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto l'aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell'assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO - ATTI ESPROPRIATIVI

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

3.1.1. Demolizioni - Svellimenti

Tramontane, pavimenti, rivestimenti, sanitari, piastre, infissi e porte, intonaco

3.1.2. Movimenti di materie

trasporto al rifinito dei materiali di risulta

3.1.3. Strutture in muratura**3.1.4. Strutture in conglomerato cementizio****3.1.5. Strutture in acciaio****3.1.6. Strutture in legno****3.1.7. Solai e coperture****3.1.8. Tamponamenti e tramezzature**

tramezzature in mattoni forati

3.1.9. Pavimentazioni**3.1.10. Intonaci e rivestimenti****3.1.11. Controsoffittature****3.1.12. Isolamenti e impermeabilizzazioni****3.1.13. Tinteggiature e pitturazioni****3.1.14. Infissi interni ed esterni****3.1.15. Impianti**

Elettrico, idraulico e telurico, impianto termico e di condizionamento, impianto idrico e di adduzione gas

3.1.16. Sistemazioni esterne

3.2. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

Forniture per cucina, celle frigorifere, dispenser e accessori

3.3. ATTI ESPROPRIATIVI

Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi dell'Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stesso verrà corrisposto il compenso di cui alla lett. e) del precedente punto 2.2. (salvo diversa e più esplicita articolazione in Elenco prezzi) per le incombenze equiparabili a quelle di "promotore dell'espropriazione" e comunque particolarmente per:

- Provvedere, se richiesto, alla preparazione del decreto di esproprio, sulla base dei contenuti dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. delle disposizioni in materia di espropriazione per la p.u.) come aggiornato con D.Leg.vo 27 dicembre 2002, n. 302 ed inoltre provvedere all'esecuzione dello stesso decreto, a norma dell'art. 24 del D.P.R. citato, relativamente a tutte le aree in progetto destinate ad essere espropriate in modo definitivo e risultanti dagli elaborati progettuali riguardanti le espropriazioni, con le modalità previste dallo stesso decreto.
- Eseguire e curare con propria iniziativa e spese: la revisione dei piani particellari, l'individuazione degli effettivi proprietari, l'ottenimento delle autorizzazioni di accesso, le notifiche, la stesura dei verbali di consistenza ed immissione in possesso con i necessari rilievi topografici, gli atti di accordo con le Ditte, la richiesta del decreto di espropriazione definitiva, le pubblicazioni e le notifiche previste per legge.
- Svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli occupanti, restando l'Amministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza.
- Provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna Ditta, con relativa presentazione in Catasto Erariale per la volturazione degli immobili, alle registrazioni fiscali ed alle trascrizioni nei registri immobiliari.
- Provvedere infine a quant'altro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento espropriativo (1) con l'accollamento di ogni spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli adempimenti predetti, con la sola esclusione delle indennità di occupazione, asservimento od espropriazione che faranno carico all'Amministrazione. Il tutto verrà fatto in nome e per conto della stessa la quale, a tal fine, dà il più ampio mandato all'Appaltatore (2).

L'Amministrazione di contro è completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell'Appaltatore, delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.

Art. 4

UBICAZIONE - FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

4.1. UBICAZIONE-FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE

L'ubicazione, la forma e le principali caratteristiche delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto diversamente potrà disporre all'atto esecutivo la Direzione Lavori per motivi di migliore esecuzione o per variazioni conseguenti ad indagini e calcolazioni esecutive di maggior approssimazione:

LOCALITÀ	VINCOLI DI ZONA
TERRENO DI IMPIANTO	QUOTA s.l.m.
NUMERO FABBRICATI	TIPOLOGIA CORPI DI FABBRICA
NUMERO TIPI	DESIGNAZIONI TIPI
PIANI ENTRO TERRA	PIANI FUORI TERRA
VOLUME ENTRO TERRA	VOLUME FUORI TERRA
SUPERFICIE COPERTA	ALTEZZA MASSIMA
FONDAZIONI	STRUTTURE PORTANTI
ALTRE ANNOTAZIONI	

4.2. DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

4.2.1. Dichiarazione preliminare

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente, a norma dell'art. 71 del Regolamento, attesti:

- (1) L'Appaltatore riconosce espressamente all'Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la regolarità e la legittimità formale degli atti e delle procedure, come pure la legittimità stessa dei beni, la documentazione circa la qualità dei conduttori dei fondi, ecc. L'Appaltatore assume, di conseguenza, l'obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che l'Amministrazione riterrà necessario od opportuno impartire in proposito.
- (2) L'Appaltatore ha tenuto conto, nell'impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale di tutti i tempi necessari all'espletamento delle operazioni finalizzate alla disponibilità degli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori, escludendosi pertanto, salvo casi sconosciuti dall'Amministrazione, la concessione di proroghe per eventuali ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potrà essere reclamato o richiesto dall'Appaltatore in dipendenza della ritardata disponibilità degli immobili.

consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 129 del Regolamento n. 554/99.

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall'art. 130 del Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 131.

11.2. CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale (1).

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 133 del Regolamento.

11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori (2).

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

11.4. INIZIO DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00 (Euro duecento/00).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

11.5. ANNOTAZIONI PARTICOLARI

.....

Art. 12

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 300 (.....) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (3).

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,06 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (4).

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (5).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (6).

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Si richiamano gli artt. 21 e 22 del Capitolato Generale d'Appalto.

(1) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.

(2) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori.

(3) V. comunque l'ultimo comma del punto 11.2.

(4) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (lotti), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

(5) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.

(6) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

Art. 13

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - SOSPENSIONE PARZIALE - PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (1) impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell'Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l'art. 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 14

**IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI - ACCELERAZIONE
PIANO DI QUALITÀ**

14.1 IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna.

14.2 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato nella presente tabella (2) o riportato nell'allegato N. di progetto.

Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (I_c/T_c , a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori (3).

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.

14.3 ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.


14.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE (ove previsto)

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto, un premio di accelerazione di € (Euro) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 (4). Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione (T_c) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell'anticipo sarà spostato al nuovo termine.

Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori (I_c) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo diversa disposizione, sarà fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori (I_c/T_c), al diminuito importo delle opere.

TAB. 3 - Programma dei lavori



(1) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a), b), b-bis), c) della L.Q.

(2) In questo caso si stabilisce che il tempo per gli apprestamenti iniziali è pari a 0, T_c .

(3) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 42 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 45, comma 10 del Regolamento n. 554/99).

(4) Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale.

14.5. PIANO DI QUALITÀ

Nel caso di interventi complessi di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento, l'Appaltatore sarà obbligato a redigere un documento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

Art. 15 ANTICIPAZIONI

15.1. ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del % annuo.

15.2. ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE – GARANZIA – REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del C.C.

L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO – SALDO

16.1. LAVORI IN GENERALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 60.000,00 (Euro Sessantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale (1).

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (2) e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il novantesimo giorno (3) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile (4).

Si richiamano gli artt. 26 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, l'art. 30 del Capitolato Generale dell'Appalto e gli artt. 102 e 116 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37 ed il punto 9.3, del presente Capitolato.

16.2. LAVORI A MISURA

La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 160 del Regolamento. La relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono.

16.2.1. Alternativa 1 – Offerta prezzi (5)

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerta); agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l'importo degli oneri di sicurezza.

(1) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsti dal 1° comma dell'art. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modif. ed integraz.) e dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'art. 1450 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

(2) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 102 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

(3) Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.

(4) Il 2° comma dell'art. 1666 C.C. è il seguente "Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti".

(5) Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art. 9 del D.Leg.vo 22.1.2004 recepito, unitamente agli artt. 1-6 dello stesso decreto, dall'art. 81 della L.R. 28.12.2004, n. 17.

17.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell'art. 139 del Regolamento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera (1).

Art. 18

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Si richiamano l'art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto e gli artt. 160 e 185 del Regolamento.

Art. 19

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA

19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

Si richiama l'art. 21 del Capitolato Generale d'Appalto.

19.2. CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di: 60 giorni dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l'art. 174 del citato Regolamento.

19.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (2) tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (3) cinque dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del Regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento, ha carattere *provvisorio* ed assumerà carattere *definitivo* decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

(1) V. comunque il 5° comma dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto.

(2) In genere 3 + 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale).

(3) In genere mesi tre. In ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.